



COMUNE DI DUGENTA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° _____ del _____)

SOMMARIO

Sommario

Articolo 1.....	3
Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2.....	3
Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3.....	4
Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4.....	5
Effetti della definizione agevolata.....	5
Articolo 5.....	5
Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazioni	5
Articolo 6.....	6
Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	6
Articolo 7.....	6
Procedure cautelari ed esecutive in corso	6
Articolo 8.....	7
Rinuncia al contenzioso pendente	7
Articolo 9.....	7
Decadenza dalla definizione agevolata.....	7
Articolo 10.....	8
Trattamento dei dati personali.....	8
Articolo 11	8
Efficacia del regolamento.....	8

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Le finalità dell'istituto sono:
 - il miglioramento dei livelli di riscossione;
 - la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
 - la deflazione del contenzioso.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 fino alla data di approvazione del presente regolamento, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a. Un'ingiunzione di pagamento emessa entro la data di approvazione del presente regolamento;
 - b. Un accertamento divenuto esecutivo entro la data di approvazione del presente regolamento.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo

si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
 - l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
 - l'imposta municipale propria dovuta allo Stato;
 - gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
 - i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi, già affidati ad Agenzia Delle Entrate Riscossione;
 - i crediti derivanti da pronunce di condanna alla Corte dei Conti.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 30 giugno 2026, un'apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e/o dal concessionario mette a disposizione su proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità (tutte equivalenti):
 - a) Via PEC: protocollo.dugenta.bn@pcert.it;
 - b) Tramite intermediari abilitati (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro, patronati) con delega scritta allegata;
 - c) Consegna fisica presso l'Ufficio Protocollo, con rilascio di ricevuta.

3. Il Comune e/o il concessionario entro il termine del 30 luglio 2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
4. I debitori, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente e/o concessionario delle somme dovute ai fini della definizione, comunicano le modalità di pagamento con cui intendono assolvere debiti rientranti nella definizione agevolata: unica soluzione o soluzione rateizzata.
5. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 4 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2026 ovvero nel numero massimo di diciotto rate la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31 ottobre 2026 e delle successive alla fine di ciascun mese e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) oltre 3.000,01 da tredici a diciotto rate mensili;
6. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 31 ottobre 2026 gli interessi al tasso previsto ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ovvero il tasso legale).
7. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune e/o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancor in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo

dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazioni

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune e/o concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 2, comma 3, in tal caso, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nell'agevolazione agevolata di cui all'art. 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sez. Prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte Prima, del Titolo IV, Capo II, Sez. II e III, del codice della Crisi Impresa e dell'Insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il comune e/o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'art. 3, comma, 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dal primo gennaio 2027 ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima rata o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del comune della rinuncia al ricorso e accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata in riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con la compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'Ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9

Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
 - irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato;
 - dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
 - mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui all'art. 8.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.
3. In caso di decadenza:
 - gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
 - si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
 - riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
 - non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.
4. È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Dugenta; responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Articolo 11

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.